Protocollo 0011247/2025 del 04/12/2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Convenzione per le attività di tirocinio relative al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria

TRA

l'**Università degli Studi di Enna "Kore"**, con sede legale in Enna, Cittadella Universitaria, cap 94100, C.F. 01094410865, d'ora in poi "l'Università", in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Cataldo Salerno, nato a Enna l'1.11.1951,

E

l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO PROVENZANI con sede legale a PALMA DI MONTECHIARO in via/piazza PIETRO NENNI n. SNC CAP 92020 C.F. 81000430843 telefono 0922-962241 email AGIC847005@ISTRUZIONE.IT

inclusa ☒

non inclusa* ☐

nell'elenco delle scuole accreditate dall'USR .....SICILIA..... **a norma dell'art. 12 del D.M. 10.9.2010 n. 249** (nel prosieguo, in breve, "l'Istituzione scolastica") rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa GIUSEPPE AMATO nata a AGRIGENTO (AG) il 06/08/1964

PREMESSO

a) che l'Università Kore di Enna è stata individuata dal MIUR quale sede **Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria**;
b) che, ai sensi del D.M. 249/2010, detto Corso comprende attività dedicate al tirocinio indiretto e diretto della durata di complessive 600 ore, come da progetto formativo;
c) che il predetto tirocinio diretto deve essere svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, secondo quanto previsto dal citato D.M. 249/2010, in collaborazione con il tutor coordinatore di cui al art. 11 dello stesso;
d) che le attività di tirocinio diretto prevedono modalità operative basate su progetti formativi proposti dall'Università ovvero dalle Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto b;

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche che manifestano la disponibilità ad ospitare studenti iscritti al **Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria** per il corrente anno accademico,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 249/2010, l'Istituzione scolastica si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Corso di Laurea **magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria**, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui alle premesse.

Art. 2

1. Le attività del tirocinio - a norma dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196/1997 - non costituiscono e non configurano un rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor universitario (coordinatore) in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor dell'Istituzione scolastica.
3. Per ciascun tirocinante accolto dall'Istituzione scolastica, viene predisposto un piano annuale di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio contenente (progetto formativo):
   a) il nominativo del tirocinante;
   b) i nominativi del tutor coordinatore individuato dall'Università e del tutor individuato dall'Istituzione scolastica;
   c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l'Istituzione scolastica;
   d) le strutture educative presso cui si svolge il tirocinio;
   e) gli estremi identificativi delle polizze assicurative previste e per la responsabilità civile, a cura dell'Università.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:
   a) svolgere le attività previste dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio;
   b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati (informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti) acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. L'Università assicura i tirocinanti come dovuto, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.
2. L'Università si impegna ad attestare la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti dell'Istituzione impegnati nelle attività di tirocinio.

Art. 5

1. La presente Convenzione ha la validità di un anno scolastico a partire dal momento della stipula e fino al 31 agosto dell'a. s. di riferimento, prorogabile fino ad un massimo di trenta giorni in casi eccezionali debitamente documentati. Essa si intende tacitamente rinnovata per gli anni scolastici successivi, anche a seguito di accettazione da parte della scuola di ulteriori studenti tirocinanti. Resta fermo l'obbligo da parte della scuola di accreditarsi presso l'Ufficio scolastico regionale competente annualmente o secondo le disposizione impartite dal suddetto Ufficio.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista.
3. Le scuole recedenti dovranno darne comunicazione scritta all'Università, ad entrambi i seguenti indirizzi: (pec) protocollo@pec.unikore.it; (peo) tirocinio.sfpkore@unikore.it

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Università degli Studi di Enna "Kore" 07/10/2025
il Presidente prof. Cataldo Salerno

(Firma) *(Timbro)*

per l'Istituzione Scolastica

Prof. GIUSEPPE AMATO

(Firma) *(Timbro e data)*

*Ai sensi dell'art. 15, c. 13, l. A del Decreto Ministeriale 249/2010, gli studenti possono svolgere il tirocinio nella stessa scuola ove prestano servizio anche se non accreditata.